



PROVINCIA DI LIVORNO  
Protezione civile

COORDINAMENTO PROVINCIALE  
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

**DISCIPLINARE**

**Premessa**

Le attività di protezione civile, così come definite dall'art. 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono finalizzate alla "...tutela della integrità della vita, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi...".

Tali finalità sono confermate dall'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività".

Il sistema regionale della protezione civile, in base all'art. 7 della L. R. n. 67 del 29/12/2003, è costituito da:

- a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;
- b) gli enti locali;
- c) il volontariato operante nel territorio regionale.

La Provincia provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti (art. 9 lettera g) della citata L. R. n. 67/2003).

L'art. 12 della legge regionale citata stabilisce che le organizzazioni di volontariato, quali componenti del Sistema regionale della Protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipando a tutte le attività di protezione civile e in particolare all'attività di prevenzione e soccorso. Tale partecipazione deve essere definita ai vari livelli istituzionali competenti d'intesa con le organizzazioni medesime.

In particolare le organizzazioni di volontariato:

- a) concorrono alla elaborazione dei piani di protezione civile, definendo d'intesa con l'ente competente, le modalità del proprio intervento a supporto delle azioni previste nei piani medesimi;
- b) partecipano, nelle forme previste dagli stessi piani, alle sedi di coordinamento operativo in emergenza;
- c) partecipano alle attività informative e alle esercitazioni promosse dagli enti competenti.

Per una migliore organizzazione di tali attività a livello provinciale risulta fondamentale la costituzione del Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile, che, operando a stretta collaborazione con la Provincia nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, organizzi le attività del volontariato provinciale, secondo le modalità riportate nel presente Disciplinare ed in conformità delle disposizioni a livello regionale.

Il Coordinamento provinciale risulta inoltre essenziale in caso di emergenze di tipo locale o regionale (art. 6 L. R. n. 67 del 29/12/2003), al fine di poter assicurare l'attivazione e l'intervento ottimale e sinergico di tutte le risorse del volontariato stesso presenti sul territorio provinciale.

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

Il presente Disciplinare, in attuazione del Protocollo di Intesa per la costituzione del "Coordinamento provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno" (d'ora in poi denominato Coordinamento), regola:

- a) l'istituzione, i componenti e le regole generali del Coordinamento;
- b) gli organi del Coordinamento e le modalità di funzionamento;
- c) le attività operative e la relativa organizzazione, le procedure e la gestione delle risorse.

## **Art. 2**

### **Istituzione del Coordinamento**

Il Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno, d'ora in poi denominato "Coordinamento", è una componente del Sistema provinciale di Protezione civile ed opera a supporto della Provincia, per l'esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Il Coordinamento garantisce lo svolgimento delle attività connesse al presente Disciplinare secondo le procedure e modalità di seguito indicate.

## **Art. 3**

### **Componenti del Coordinamento**

Il Coordinamento è costituito da:

- tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Livorno, iscritte nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Presidente della giunta Regionale 3 marzo 2006, n. 7/R "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
- il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile (art. 11 della L. 225/92).

## **Art. 4**

### **Adesione al Coordinamento**

Ogni organizzazione, con sede nella provincia di Livorno ed iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, può chiedere in qualsiasi momento l'adesione, accettando, in caso di iscrizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento stabilite dal Disciplinare in vigore.

La domanda di adesione deve essere inoltrata in forma scritta alla Provincia di Livorno, deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità del

Coordinamento, di accettare, senza alcuna riserva, il vigente Disciplinare nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati.

La Provincia di Livorno, sentito il parere del Comitato operativo, valuta la richiesta e in caso di ammissione dispone l'adesione dell'Organizzazione mediante una determinazione dirigenziale.

## **Art. 5**

### **Rinuncia al Coordinamento**

Ogni soggetto può rinunciare a far parte del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile.

La domanda di rinuncia deve essere inoltrata in forma scritta alla Provincia di Livorno e al Coordinamento, che provvederanno agli adempimenti formali in merito.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, questa decade dal Coordinamento.

Oltre a quanto previsto dall'art. 9 del suddetto DPGR 3 marzo 2006 , n. 7/R che regola la cancellazione di un'organizzazione dall'Elenco regionale di protezione civile, la Provincia e il Comitato operativo possono decidere la cancellazione di un soggetto dal Coordinamento per i seguenti motivi:

- mancata partecipazione alle attività promosse dal Coordinamento per un periodo oltre dodici mesi;
- inosservanza delle disposizioni del Disciplinare e delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali e materiali arrecati al Coordinamento ;

e comunque in ogni altro caso in cui il soggetto svolga attività di dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Coordinamento. Le determinazioni in proposito, assunte dal Coordinamento e dalla Provincia, devono essere comunicate all'Organizzazione interessata con lettera raccomandata a.r..

I riferimenti dei componenti del Coordinamento (nominativi, recapiti telefonici, fax, e-mail, ecc.) sono comunicati dalla Provincia di Livorno a tutte

le Associazioni iscritte all'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile con sede nella provincia.

#### **Art. 6**

##### **Sede e durata**

La sede del Coordinamento provinciale è ubicata presso la sede della Sala operativa provinciale di protezione civile.

Potranno essere individuate altre sedi decentrate, in locali messi a disposizione dalla Provincia, per la migliore organizzazione delle attività di competenza del Coordinamento e per la maggiore efficienza ed operatività delle attività di prevenzione e di soccorso.

La durata prevista del Coordinamento provinciale è di anni cinque. Almeno sei mesi prima della scadenza temporale, la Provincia di Livorno si fa carico di adottare con apposito atto del Consiglio Provinciale il rinnovo del Coordinamento, sentiti i soggetti partecipanti e previo parere positivo degli stessi e/o della maggioranza assoluta.

#### **Art. 7**

##### **Dotazione logistica e strumentale**

La dotazione logistica e strumentale delle sedi del Coordinamento è fornita dalla Provincia di Livorno che si fa carico di tutti gli oneri relativi alla fornitura di servizi, manutenzioni ordinarie e straordinarie e spese correnti previa disponibilità nel Bilancio provinciale corrente.

Ogni consegna in uso di beni mobili e immobili è effettuata dal Dirigente provinciale responsabile della protezione civile al Coordinamento, attraverso uno specifico verbale di consegna sottoscritto dal Coordinatore in carica.

Gli eventuali usi impropri, così come il danneggiamento dei suddetti beni, saranno imputati al Coordinatore, nella sua qualità di responsabile del corretto uso di tutti i beni consegnati dalla Provincia o dal Coordinatore uscente del Coordinamento.

## **Art. 8**

### **Partecipazione e funzionamento**

Il Coordinamento provinciale esprime un parere in merito alla determinazione di eventuali contributi da erogare alle organizzazioni componenti e riguardo alla validità dei progetti presentati dalle stesse.

Tutti gli oneri di funzionamento del Coordinamento provinciale, relativi sia al supporto amministrativo, sia alla sede, ai servizi ed ai materiali assegnati, sono a carico della Provincia, che rimane comunque proprietaria delle risorse messe a disposizione del Coordinamento.

Non sono previsti oneri per la partecipazione da parte delle Associazioni, salvo che non derivino da disposizioni del Disciplinare suddetto.

Non è previsto alcun compenso per la funzione di coordinatore e/o comunque di membro all'interno di qualsiasi organo.

## **Art. 9**

### **Approvazione e aggiornamento**

Il presente Disciplinare si intende approvato ed accettato da tutte le Organizzazioni con la sottoscrizione del Protocollo di intesa.

Le disposizioni operative ed ogni eventuale aggiornamento del presente Disciplinare è concordato dall'Amministrazione provinciale con il Coordinamento medesimo ed approvato con apposito atto adottato dal Consiglio Provinciale.

**Capo II**  
**Organi del Coordinamento provinciale**  
**e loro modalità di funzionamento**

**Art. 10**

**Organi del Coordinamento**

Sono organi del Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno:

- l'Assemblea
- il Comitato operativo
- il Coordinatore.

**Art. 11**

**Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti che partecipano al Coordinamento.

Le Organizzazioni partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo delegato.

L'Assemblea elegge il Coordinatore tra tutti i rappresentanti dei soggetti componenti il Coordinamento.

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma di attività e per la valutazione degli obiettivi conseguiti; è presieduta dallo stesso Coordinatore e, in caso di assenza sua e del suo sostituto, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

La convocazione può essere richiesta anche da almeno un terzo dei soggetti partecipanti al Coordinamento provinciale, con richiesta scritta e motivata al Coordinatore, che ha l'obbligo di fissare la convocazione entro i successivi quindici giorni.

L'Assemblea è valida, a prescindere dal numero di soggetti presenti e partecipanti al Coordinamento e le deliberazioni assunte sono vincolanti per il Comitato operativo e per il Coordinatore.

Le Organizzazioni possono farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di un altro soggetto, mediante delega scritta; la delega vale per una sola riunione e nessun rappresentante può riceverne più di una.

La convocazione all'Assemblea, può essere fatta tramite e-mail, fax, posta ordinaria o altri sistemi che garantiscano comunque la ricezione dell'avviso che deve contenere, oltre alla data e luogo di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori.

E' richiesta la maggioranza assoluta, ovvero il voto favorevole della maggioranza dei soggetti partecipanti al Coordinamento provinciale per l'approvazione delle proposte di modifica del presente Disciplinare.

La funzione di supporto amministrativo è svolta dalla struttura tecnica della protezione civile della Provincia di Livorno.

## **Art. 12**

### **Comitato operativo**

Il Comitato operativo cura la realizzazione del programma delle attività di protezione civile indicate dall'Assemblea ed in particolare svolge le funzioni di coordinamento operativo in caso di emergenza. Il Comitato stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività suddette.

Il Comitato operativo è composto dai rappresentanti:

- 1) dei coordinamenti provinciali delle associazioni facenti parte del Comitato operativo regionale del volontariato:
  - a) A.N.P.A.S.
  - b) Misericordie
  - c) C.R.I.
- 2) dei coordinamenti provinciali delle Organizzazioni a livello regionale:
  - a) FIR Cb
  - b) ARI
- 3) delle Organizzazioni rappresentative degli ambiti territoriali:
  - a) dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola;

- b) del Centro Intercomunale Colline marittime e bassa Val di Cecina;
- c) Circondario della Val di Cornia;
- d) Comuni dell'Isola di Elba.

I componenti del Comitato sono nominati dai vari Coordinamenti e dalle Organizzazioni di appartenenza; i nominativi dovranno essere comunicati alla Provincia di Livorno, che provvederà alla formalizzazione della loro nomina.

I rappresentanti delle organizzazioni in rappresentanza degli ambiti territoriali, come sopra specificati, sono indicati dalle Organizzazioni, aderenti al Coordinamento, con sede nell'ambito di riferimento, uno per ciascuna zona.

Il Comitato operativo è presieduto dal Coordinatore; si riunisce per l'attività ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, su iniziativa del Coordinatore, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, previa convocazione anche telefonica.

Le riunioni hanno validità in presenza della maggioranza (50% + 1) dei membri e non è ammessa la delega di partecipazione ad un altro componente del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, fa aggio il voto del Coordinatore.

### **Art. 13**

#### **Coordinatore**

Il Coordinatore rappresenta il Coordinamento provinciale nei rapporti con le Istituzioni, le Organizzazioni e con terzi; applica le decisioni del Comitato operativo; convoca e presiede il Comitato operativo e l'Assemblea, constatandone la regolarità di convocazione, lo svolgimento nonché validità delle decisioni assunte; provvede all'esecuzione delle decisioni dei medesimi organi.

Emana provvedimenti verso le componenti del Coordinamento e applica le eventuali decisioni concordate con il Dirigente responsabile della protezione civile della Provincia di Livorno.

È il garante per il Coordinamento del rispetto, da parte di tutti i soggetti partecipanti, degli oneri ed obblighi previsti dal presente Disciplinare, della tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Comitato operativo, nonché dell'uso

dei locali, delle apparecchiature e dei materiali messi a disposizione dalla Provincia di Livorno per lo svolgimento delle attività.

Organizza l'attività presso la/le sede/i assegnata/e dalla Provincia di Livorno per lo svolgimento delle attività ordinarie o convenzionate, nonché per garantire un punto informativo del volontariato di protezione civile di tutto il territorio provinciale.

Il Coordinatore nomina tra i membri del Comitato un sostituto (Vice), che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Coordinatore può delegare il Vice e/o altri componenti del Comitato operativo a rappresentarlo negli incontri ufficiali e non, ma non a sostituirlo nella sottoscrizione di atti, intese e convenzioni.

Il coordinatore dura in carica due anni, può essere rieletto una sola volta poi non è rieleggibile se non dopo due anni dalla scadenza del suo mandato.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 lettera c) del Regolamento regionale D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R, come modificato dal D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R, il coordinatore provinciale del volontariato o suo delegato partecipa all'unità di crisi provinciale, secondo le modalità stabilite nel Piano provinciale di protezione civile.

### **Capo III**

#### **Attività operative e relativa organizzazione**

#### **Art. 14**

#### **Attività**

Le attività del Coordinamento sono indicate nell'art. 4 del Protocollo di intesa e si configurano sostanzialmente come attività a supporto delle competenze provinciali e del più complessivo sistema locale di protezione civile relativo alla Provincia di Livorno.

A questo fine sono favorite ed auspiccate le più ampie forme di collaborazione anche nel campo della pianificazione di protezione civile e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, attraverso la definizione di specifici accordi e convenzioni con tutti gli Enti interessati.

In particolare il Coordinamento esercita le seguenti attività operative:

- a. collabora con la Provincia nell'organizzazione delle attività di previsione e prevenzione, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 67/2003 e relativi regolamenti attuativi;
- b. assicura un servizio di reperibilità H24 per lo svolgimento di tutte le attività in parola, mediante un membro del Comitato operativo;
- c. organizza, ai fini dell'attivazione da parte della Provincia, la mobilitazione in forma coordinata delle risorse del volontariato, con sede nel territorio provinciale, ad integrazione delle forze presenti a livello locale, ove queste ultime non siano sufficienti, per numero o specializzazione, a fronteggiare eventi calamitosi in corso o previsti, riconducibili alla tipologia "locale" o "regionale" in base a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 67/2003; avendo cura di interessare volontari non impiegati in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività del settore sanitario o antincendio boschivo o comunque convenzionate e secondo le modalità specificate nel presente atto;
- d. collabora, secondo le modalità previste dal Piano provinciale di Protezione civile e nel presente atto, alla gestione della Funzione di

- supporto n. 4 "Volontariato" e partecipa alle altre Funzioni, laddove la Provincia riterrà opportuno la collaborazione del volontariato;
- e. partecipa su indicazione della Provincia e secondo quanto previsto nel presente atto, anche tramite propri delegati alle attività di emergenza di altri centri operativi locali;
  - f. collabora con la Provincia, in caso di attivazione dei benefici di legge, di cui al D.P.R. n. 194/2001 e D.G.R. n. 1163/2003 e D.G.R. n. 8142/2003 per le associazioni di volontariato, impiegate in attività di emergenza, per tutta l'attività amministrativa connessa;
  - g. collabora all'elaborazione dei piani locali di protezione civile in accordo con la Provincia;
  - h. collabora con la Provincia alla organizzazione di iniziative formative e di esercitazioni di protezione civile;
  - i. collabora con la Provincia alla organizzazione di iniziative relative alla informazione;
  - j. assicura, per tutte le attività sopraelencate, il coinvolgimento e l'informazione di tutte le associazioni di volontariato componenti il Coordinamento.

## **Art. 15**

### **Organizzazione delle attività operative ordinarie**

Le attività operative ordinarie (non in emergenza) sono definite dal Comitato operativo e organizzate dal Coordinatore, con cadenza almeno trimestrale.

Copia del programma di attività è trasmesso preventivamente al Dirigente provinciale responsabile della protezione civile, con le eventuali note sulle esigenze ordinarie e con i resoconti periodici trimestrali sulle attività svolte.

Il Comitato operativo garantisce tramite i componenti un servizio di reperibilità h24 per lo svolgimento delle attività previste nel presente disciplinare.

Il prospetto della reperibilità dei membri del Comitato viene trasmesso mensilmente al Centro situazioni provinciale.

## **Art. 16**

## **Organizzazione delle attività operative in emergenza**

Per assicurare una gestione efficace e sinergica, le attività operative in emergenza sono organizzate dal Coordinamento all'interno della Sala operativa della Provincia, secondo specifiche procedure. La gestione delle attività può essere esercitata anche con l'ausilio delle sale operative delle diverse organizzazioni di volontariato aderenti e di delegati sul posto incaricati di raccordare le unità operative mobilitate, il tutto coordinato direttamente dal Comitato operativo.

L'eventuale inosservanza di quanto sopra comporterà una sanzione della organizzazione inadempiente da parte del Coordinamento provinciale.

### **Art. 17**

#### **Attivazione**

L'attivazione del Coordinamento e quindi le procedure operative di cui al presente Disciplinare si applicano in caso di eventi di rilevanza "locale" o "regionale" come stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 67/2003.

L'attivazione sarà regolata dal decreto del Dirigente del Settore "Sistema regionale di protezione civile" della Regione Toscana n. 2128 del 20 maggio 2008 "*Approvazione delle disposizioni operative per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione regionale alla attivazione del volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 67/2003 e del DPGR n. 7/R/2006 e per gli adempimenti conseguenti.*" e comunque dalle disposizioni vigenti.

I presupposti per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato e l'applicazione delle procedure operative di seguito indicate sono:

- la necessità da parte della Provincia di Livorno di fruire della collaborazione del volontariato per attività di:
  - a) previsione e monitoraggio degli eventi;
  - b) supporto alle attività di competenza dei comuni;
  - c) collaborazione nel Coordinamento degli eventi di cui all'art. 1 della presente sezione, in particolar modo per l'ottimale gestione delle risorse umane e strumentali attivabili dalle Associazioni di volontariato della Provincia di Livorno;

- d) collaborazione per la gestione, all'interno della Sala operativa provinciale delle Funzioni 4 "Volontariato" e/o di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e a cui far collaborare il volontariato provinciale, secondo le specifiche del Piano provinciale di Protezione Civile e dei relativi mansionari;
  - e) collaborazione nell'attività di superamento dell'emergenza anche a supporto degli altri enti locali;
  - f) collaborazione nelle attività di Centri operativi locali (COC e COI) o di sale operative provinciali decentrate;
  - g) collaborazione negli adempimenti connessi all'impiego del volontariato di competenza dell'Amministrazione provinciale;
- la richiesta di volontari, da parte di uno o più enti locali e/o di centri intercomunali, da impiegare nelle attività di emergenza connesse ad eventi di rilevanza locale o regionale;
  - la richiesta di volontari, da parte dei soggetti di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. n. 67 del 2003 (Soggetti Concorrenti del Sistema Regionale di protezione Civile), a supporto delle proprie attività in caso di emergenze di protezione civile come sopra indicato.

## **Art. 18**

### **Procedure operative**

Le procedure di cui alla presente sezione si applicano in caso di evento con rilevanza "locale" o "regionale" in base a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 67 del 29/12/2003.

Il Responsabile del Centro situazioni e/o del Centro operativo provinciale:

- in uno dei casi sopra indicati, valuta la tipologia e la quantità delle risorse del volontariato provinciale da attivare e richiede all'ente che ne ha fatto richiesta di individuare un referente per la gestione delle risorse che saranno attivate;
- contatta telefonicamente il Reperibile del Coordinamento per far presente la necessità delle risorse di cui all'art. 1, le modalità operative di impiego e il referente in loco a cui dovranno rapportarsi le Associazioni attivate;

- provvede agli adempimenti necessari per richiedere l'attivazione dei benefici di legge.

Il Coordinatore o il reperibile del Coordinamento:

- sulla base della richiesta del Responsabile del Centro situazioni individua le Associazioni di volontariato da contattare per l'attivazione delle risorse necessarie secondo i seguenti criteri:
  - a) iscrizione all'Elenco nazionale (D.P.R. n. 194/2001 e art. 11 L. 225 del 24/02/1992) e/o all'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
  - b) vicinanza al luogo dove dovranno essere impiegate le risorse;
  - c) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse disponibili;
- contatta le Associazioni individuate per verificare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie e per comunicare le modalità operative concordate con il Responsabile provinciale e il nominativo del referente in loco al quale le Associazioni dovranno far riferimento;
- comunica al Centro situazioni o al Centro operativo provinciale l'invio delle risorse necessarie;

Il Reperibile del Coordinamento, direttamente o tramite un proprio delegato, garantisce la presenza sul posto e la funzione di raccordo con la sala operativa provinciale qualora ciò fosse ritenuto necessario dal Responsabile provinciale.

Nell'individuazione delle Associazioni da attivare, il Reperibile del Coordinamento, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, verifica che le risorse da attivare non siano impiegate in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività legate al settore sanitario o antincendio boschivo o comunque convenzionate con amministrazioni comunali.

## **Art. 19**

### **Gestione delle risorse**

Le risorse del volontariato attivate sono gestite dall'ente o struttura, che ne ha fatto richiesta, il quale provvede a compilare un registro con l'elenco dei volontari e dei mezzi impiegati.

Le Associazioni attivate si attengono alle indicazioni operative del referente comunicato dall'ente che ha fatto la richiesta al Centro operativo provinciale al momento della richiesta di attivazione delle risorse.

Il reperibile del Coordinamento:

- coadiuva se necessario l'ente che gestisce le risorse attivate;
- comunica al Centro operativo provinciale ogni evoluzione significativa della situazione in seguito all'impiego delle risorse, il termine dell'utilizzo delle stesse e ogni eventuale problematica ad esse legata (danni a persone, attrezzature o mezzi, difficoltà operative);
- provvede a compilare i seguenti registri contenenti:
  - o registro dei volontari attivati e impegnati: dati anagrafici, Associazione di appartenenza degli stessi, attività svolta con indicazione della data e ora di inizio e di fine dell'attività stessa (controfirmata dal volontario), eventuali problematiche legate all'impiego, necessità di attestato di presenza per assenza da lavoro;
  - o registro dei materiali e mezzi con specificato la tipologia dei materiali e dei mezzi utilizzati, la proprietà, gli eventuali danni e le problematiche relative all'utilizzo.

## **Art. 20**

### **Termine dell'utilizzo delle risorse**

Non appena l'ente che gestisce in loco le risorse attivate comunica il termine dell'emergenza o comunque della necessità di utilizzo delle risorse attivate, le Associazioni impiegate lo comunicano al Reperibile del Coordinamento (se non presente sul posto direttamente o tramite un proprio delegato) che ne dà immediata notizia al Centro situazioni o al Centro operativo provinciale.

## **Art. 21**

### **Collaborazione all'interno di Centri operativi**

Il Volontariato provinciale potrà essere chiamato a partecipare alle sedi operative di gestione delle emergenze.

All'interno delle sedi suddette il volontariato potrà:

- collaborare alle funzioni di supporto previste dal metodo "Augustus" in base a quanto stabilito all'interno dei piani di emergenza relativi alla struttura attivata;
- collaborare nel monitoraggio degli eventi in corso;
- collaborare organizzare e garantire il flusso di comunicazione fra centri operativi diversi.

La Provincia di Livorno provvederà ad organizzare opportune iniziative formative per il volontariato per la collaborazione all'interno dei centri operativi. I volontari che parteciperanno o hanno partecipato a tali iniziative saranno iscritti ad apposito elenco provinciale.

I volontari iscritti all'elenco suddetto saranno i primi ad essere contattati per la collaborazione all'interno di centri operativi, fermi restando i criteri di attivazione previsti.

## **Art. 22**

### **Benefici di legge**

Ai fini dell'applicazione dei benefici di legge, questi si intendono concessi in caso di richiesta da parte degli comuni e/o dei centri intercomunali o della provincia e di conseguente comunicazione favorevole da parte della Regione Toscana e/o del Dipartimento di Protezione Civile, in conformità delle disposizioni in vigore. Il Coordinamento supporta il Centro operativo provinciale e l'ente che ha fatto richiesta di attivazione delle risorse negli adempimenti conseguenti.

La procedura è fissata dalle disposizioni operative approvate con decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 2128 del 20 maggio 2008 e/o comunque vigenti.

## **Art. 23**

### **Norma transitoria**

La Provincia di Livorno provvede alla prima convocazione dell'Assemblea ed alla verifica dei requisiti di partecipazione delle organizzazioni di volontariato. In prima applicazione il presente accordo avrà durata fino al 14 febbraio 2016.

Livorno, 05 febbraio 2011